

**CONTENUTI MINIMI ATTO DI AGGREGAZIONE TRA SOGGETTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMI 1 e 2, DELL'AVVISO**

Al fine di apportare un valore aggiunto in termini di efficacia al progetto presentato, **i soggetti proponenti di cui all'articolo 3, commi 1) e 2)** dell'Avviso possono sottoscrivere apposito atto di aggregazione con uno o più enti pubblici, allegandolo alla domanda di finanziamento.

L'atto di aggregazione, che potrà essere formulato secondo le previsioni di cui all'articolo 15 della legge 241/1990 (accordo fra pubbliche amministrazioni), dovrà rispondere ai seguenti contenuti minimi.

1. Nell'aggregazione possono essere ricompresi solo enti pubblici quali:
  - i. Comuni del Lazio e loro Unioni, interessati da uno o più Cammini inseriti nella Rete dei Cammini del Lazio (RCL);
  - ii. Enti gestori delle Aree Protette Regionali, interessati da uno o più Cammini inseriti nella Rete dei Cammini del Lazio (RCL).
2. L'atto di aggregazione dovrà specificare, almeno:
  - i. FINALITÀ E OBIETTIVI;
  - ii. IMPEGNI DELLE PARTI;
  - iii. DURATA;
  - iv. ASPETTI FINANZIARI (se previsti).
3. Dai contenuti dell'atto di aggregazione dovrà desumersi il valore aggiunto apportato al progetto dall'accordo, in termini di maggiore efficacia, specificando, tra l'altro, i benefici qualitativi e quantitativi che l'accordo stesso apporta al progetto.
4. L'accordo dovrà indicare il Soggetto proponente quale capofila dell'aggregazione. Il soggetto proponente è considerato unico referente nei confronti della Regione Lazio, unico responsabile dell'intero progetto e di tutti i suoi interventi e unico destinatario delle risorse finanziarie assegnate al progetto.
5. I soggetti firmatari dell'accordo legittimano la partecipazione all'aggregazione emanando apposito provvedimento (es. delibera) di cui si dovrà fornire evidenza, citandone gli estremi, all'interno dell'atto di intesa.
6. L'atto dovrà prevedere una durata dell'aggregazione almeno pari alle tempistiche dettate dal cronoprogramma del progetto presentato e, comunque, coerenti con il completamento degli interventi.
7. L'atto di aggregazione dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aggregati.